

Spese mediche detraibili, quali e come Le spese per visite mediche, interventi, esami e medicinali possono essere scontati dall'Irpef. Le regole per un corretto calcolo della detrazione e i giustificativi da conservare Dichiarazioni fiscali in arrivo

Certificazioni di redditi da lavoro, immobili, spese detraibili

Tempo di **dichiarazioni dei redditi** vuol dire anche tempo di raccolta di **scontrini** della farmacia, fatture per **visite specialistiche**, ricevute di **ticket** pagati. Sono tutte spese che possono essere **detratte** dalle imposte da pagare. L'Agenzia delle Entrate dà le indicazioni essenziali per capire i requisiti e gli importi detraibili.

Detrazione vs. deduzione

Innanzitutto una precisazione: le spese sanitarie sono oneri **detraibili** e non deducibili:

- sono **deducibili** gli importi che vengono "scontati" dal reddito, cioè **riducono la base imponibile** su cui poi calcolare le imposte (es. i contributi previdenziali o alcune donazioni);
- sono **detraibili** gli importi che **riducono l'imposta**, cioè vengono scalati da questa (es. le **spese sanitarie** o gli interessi sul mutuo per la prima casa).

Importi e franchigia

Sono detraibili le **spese sanitarie** di qualunque tipo e cioè:

<ul style="list-style-type: none">• visite mediche generiche,• visite specialistiche (anche di medici omeopati),• ticket per i Servizio sanitario nazionale,• esami clinici,	<ul style="list-style-type: none">• interventi chirurgici,• acquisto di medicinali (anche omeopatici),• acquisto o noleggio di attrezzature sanitarie,• assistenza infermieristica.
---	--

Queste spese danno diritto alla **detrazione** d'imposta del **19%**. C'è però una **franchigia di 129,11 euro** (le vecchie 250.000 lire): questo significa che il contribuente deve sommare tutte le spese sostenute, sottrarre la franchigia e calcolare il 19% sul risultato ottenuto.

Esempio:

<i>spese complessive</i>	<i>franchigia</i>			<i>importo detraibile</i>
€ 1.000	- 129,11 =	€ 870,89 x	19% =	€ 145,47

Ovviamente, se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La franchigia **non si applica** cioè la detrazione si applica sull'intera spesa se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento di **portatori di handicap** (es. carrozzine) e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate **anche le spese coperte da assicurazione** e rimborsate al contribuente.

Se le spese sanitarie hanno **superato** nell'anno il limite di **15.493,71 euro** (calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la detrazione spettante in **4 quote annuali** di importo uguale.

I giustificativi

Per usufruire della detrazione bisogna essere in possesso della **documentazione che certifica la spesa** (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i **medicinali** occorre essere in possesso del cosiddetto "**scontrino parlante**" e cioè contenente la natura e la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del **codice fiscale** di chi ha diritto alla detrazione (anche diverso dall'acquirente), ma **non più il nome del farmaco**. Dal 1° gennaio 2010 questa indicazione è sparito **in nome della privacy** (è una "informazione sensibile" che fa conoscere a terzi lo stato di salute del contribuente) e viene sostituita dal numero di "autorizzazione all'immissione in commercio" (Aic). (A.D.M.)